

*Comune di Curtarolo – Regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/03/2000 -*

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, disciplina l'Imposta comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Versamenti effettuati da un contitolare.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 3 - Gestione e riscossione.

Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, si prevede la possibilità di effettuare, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, nonché il pagamento tramite sistema bancario così come delineato dall'art. 59, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n° 449/1997.

E', inoltre, ammesso l'accertamento nelle forme associate contemplate dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge n° 142/1990, nonché la possibilità di affidare a terzi, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione secondo i criteri delineati dall'art. 52, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. n° 446/1997.

Art. 4 - Definizione delle aree edificabili.¹

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n° 504 /1992, non si fa luogo a procedere ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.²

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano per gli immobili per i quali il comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 504/1992, con effetto anche sugli anni d'imposta precedenti a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione di G.C., avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso dalla data della sua adozione.

Art. 5 - Abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti. Agevolazioni.³

Le abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica e ci risiede abitualmente con i propri familiari. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

¹ Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 65 del 12.12.2000.

² La suddetta tabella può essere modificata periodicamente con delibera di Giunta comunale (v. pag. web – tributi – ICI)

³ Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 65 del 12.12.2000.

Art. 6 - Abitazioni concesse in locazione ai sensi della Legge n° 431/98. Agevolazioni.⁴

Alle abitazioni adibite ad abitazione principale dal conduttore, concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n° 431/98, si applica l'aliquota dell'abitazione principale.

Art. 7 - Rateizzazione dei versamenti.⁵

Ai contribuenti, su richiesta, è concessa la possibilità di rateizzare le somme dovute in conseguenza di attività di liquidazione e accertamento in un numero massimo di tre rate quadrimestrali qualora l'importo a debito, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, superi la somma di € 258,23⁶.

Art. 8 -Potenziamento dell'Ufficio Tributi e incentivi per il personale addetto⁷

La Giunta comunale può destinare una parte del maggior gettito dell'imposta derivante dall'attività di accertamento, al potenziamento dell'Ufficio tributi, ivi compresa la formazione del personale, l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio e l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti. La Giunta comunale individua entro il 31 marzo di ciascun anno le quote in percentuale del maggior gettito d'imposta effettivamente riscosso da destinare alle finalità di cui al comma precedente. La quota destinata alla attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi non può essere comunque superiore al 5 % La erogazione dei compensi incentivanti è disposta dal Responsabile dell' Area entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base delle somme effettivamente riscosse nell'anno finanziario e tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente dell'Ufficio all'attività di accertamento.

Art. 9 – Abitazioni di anziani o disabili con residenza in casa di ricovero. Agevolazioni⁸

Ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota e la detrazione e l'eventuale maggiore detrazione previste per le abitazioni principali.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.

⁶ Lire 500.00

⁷ Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 21 del 24.05.2005.

⁸ Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 48 del 20.12.2005.